



TRIBUNALE DI NOLA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP [REDACTED] [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 504/2014 del R.G. contenzioso vertente

TRA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. Gianluca CAPORASO, dal quale, unitamente all'avv. Paolo DELLA PERUTA, è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 21.11.2015,

ATTORE

E

doBank S.p.A., già Unicredit Credit Management Bank S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria della UniCredit S.p.A., elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi Cacciatore, n. 57, presso lo studio [REDACTED] dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura generale ad lites conferita con atto per n. [REDACTED] 69077 e Racc. n. 19520, in atti,

CONVENUTA

avente ad oggetto: contratti bancari.

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da verbale di udienza del 19.12.2019.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 11.01.2014 la [REDACTED] conveniva in giudizio la banca UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, asserendo di aver con essa intrattenuto un rapporto di conto corrente bancario identificato con il n. [REDACTED] già conto Banca di Roma [REDACTED] cui



erano collegati i conti anticipi nn. [REDACTED] che sin dall'apertura del conto la Banca aveva applicato interessi in misura ultralegale non validamente pattuiti, in quanto la scheda negoziale risultava sottoscritta dal solo cliente, che aveva, peraltro, prima dell'introduzione del giudizio, manifestato la sua volontà di revoca della proposta con raccomandata del 07.06.2013; che la Banca aveva applicato, tra l'altro, anche interessi superiori al tasso soglia, nonchè anatocismo illegittimo, in quanto non rispettoso del principio di reciprocità sancito dalla delibera CICR del 09.02.2000; che anche le commissioni di massimo scoperto applicate dovevano ritenersi nulle, in quanto non determinate nella loro modalità di calcolo; che i giorni di valuta diversi da quelli effettivi non erano stati pattuiti così come le variazioni unilaterali delle condizioni in senso peggiorativo per il cliente erano state applicate senza renderle prima note alla cliente.

Tanto esposto, la società attrice domandava accertarsi la nullità dei contratti bancari ed ottenere il ricalcolo del saldo epurato da tutte le competenze indebitamente percepite dalla Banca con ripetizione delle somme a credito e risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta tramite la sua mandataria Unicredit Credit Management Bank S.p.A., la quale eccepiva 1) la genericità della domanda, 2) la validità dei contratti pur se firmati dal solo cliente, 3) la pattuizione espressa di tutte le condizioni applicate, 4) il non superamento del tasso soglia, 5) il rispetto della delibera CICR in tema di capitalizzazione, 6) la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviati e 7) la legittimità della commissione di massimo scoperto.

Tanto esposto, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree.

All'udienza dell'8 maggio 2014 erano concessi alle parti i termini x art. 183 c.p.c..

Con ordinanza del 10.11.2014 il Giudice disponeva consulenza d'ufficio al fine di appurare la sussistenza delle doglianze lamentate dalla società attrice.

L'incarico veniva affidato al [REDACTED] che assumeva la funzione all'udienza del 04.12.2014.

La relazione finale veniva depositata in data 15.05.2015.

All'udienza del 18.10.2016 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; rassegnate poi all'udienza dell'8 gennaio 2019.

Riservata la causa in decisione, alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c..

Con ordinanza del 03.04.2019 la causa veniva rimessa sul ruolo affinché, alla luce dei sopravvenuti nuovi orientamenti giurisprudenziali, il consulente d'ufficio procedesse ad una nuova ipotesi di ricalcolo del saldo.

La relazione integrativa veniva depositata in data 15.07.2019.



All'udienza del 19.12.2019 la causa veniva, indi, nuovamente riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il cui decorso per l'emergenza sanitaria da COVID-19 veniva sospeso dall'8 marzo 2020 all'11 maggio 2020.

Dal momento che in giudizio non sono stati prodotti i contratti, che hanno costituito i rapporti bancari contestati, risulta preliminare ad ogni decisione sul merito stabilire su quale delle parti incombesse l'onere di produrli, considerato che l'accertamento dell'eventuale nullità delle clausole contrattuali non può prescindere dalla produzione in giudizio del documento contrattuale che le contiene.

Detta produzione, di norma, costituisce onere della società attrice, a meno che la stessa non contesti l'esistenza stessa del contratto, nel qual caso, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa attorea, l'onere ricade sulla banca convenuta.

Orbene, nel caso di specie l'attrice in citazione espone che i contratti esistevano, ma che erano nulli, in quanto sottoscritti dalla sola cliente.

La questione va analizzata alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 898 del 16.01.2018), secondo cui, anche se il contratto risulta sottoscritto dal solo cliente, esso dovrà ritenersi valido, purché sia fornita la prova della consegna di una copia dello stesso al cliente.

Detta prova sembra evincersi dal tenore della stessa citazione, laddove l'attrice afferma di aver revocato il precedente "consenso dato per la sottoscrizione dei contratti".

Se vi è stato, infatti, un consenso per la sottoscrizione (della proposta), poi revocato, è plausibile ritenere che l'attrice sia stata in possesso, in quanto già consegnatale dalla Banca, della proposta sottoscritta, altrimenti essa si sarebbe limitata a richiedere la dichiarazione di inesistenza del contratto, in quanto mai sottoscritto.

Il contratto, dunque, benché sottoscritto dal solo cliente, era formalmente valido e non poteva essere revocato.

Esso, poi, doveva essere necessariamente prodotto in giudizio dalla società attrice per rendere possibile l'accertamento giudiziale della mancata pattuizione delle condizioni applicate o della nullità delle clausole pattuite.

La predetta carenza documentale, tuttavia, non preclude a questo Giudice la possibilità di accertare l'assenza di una pattuizione scritta degli interessi convenzionali in misura ultralegale, che, come è noto, richiede in ogni caso la sottoscrizione di entrambe le parti (così Cass. n. 3017 del 11.02.2014).



Ne consegue che il saldo banca dovrà essere rideterminato con applicazione del tasso legale.

Non si terrà conto, invece, nel ricalcolo dell'usura sopravvenuta non avendo la società attrice prodotto in atti i decreti ministeriali che trimestralmente individuano il tasso soglia. Non possono, infatti, essere ritenuti idonei a tal fine le rilevazioni della Banca d'Italia, che, come è noto, contengono dati non definitivi, in quanto suscettibili di potenziale variazione a discrezione del Ministero.

Tra le ipotesi di ricalcolo del saldo predisposte dal consulente d'ufficio, le cui conclusioni si condividono, in quanto prive di vizi logici e contraddizioni, deve preferirsi, per quanto detto, quella indicata a pagina 24 della relazione integrativa.

Pertanto, si ritiene che al 28.02.2014 il saldo del conto n. [REDACTED] era pari ad euro 85.674,72 a credito della correntista.

La domanda di condanna alla ripetizione delle somme risultate a credito va accolta, in quanto al 28.02.2014 il conto risultava tecnicamente chiuso, in quanto il debito era stato portato in sofferenza; debito, poi, del tutto azzerato dal ricalcolo effettuato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.

Le spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente ed integralmente a carico della convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale pronunciando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato in data 11.01.2014 dalla [REDACTED] alla UniCredit S.p.A., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che al 28.02.2014 il saldo del conto n. [REDACTED] era pari ad euro 85.674,72 a credito della correntista [REDACTED]
- 2) Condanna l'Unicredit S.p.A. alla restituzione in favore della [REDACTED] e [REDACTED] della somma di euro 85.674,72, oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda al soddisfo;
- 3) Condanna la convenuta Unicredit S.p.A. al pagamento in favore della [REDACTED] delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 5.000,00, di cui euro 700,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella



misura del 15% del compenso con attribuzione in favore degli avv.ti Gianluca Caporaso e Paolo Della Peruta dichiaratisi antistatari;

4) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico della convenuta.

Così deciso in Nola, il 18/05/2020.

Il Giudice

